

## Bonus donne (Decreto Coesione)

---

### Destinatari e requisiti

Datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2026 assumono lavoratrici svantaggiate.

Il beneficio si applica, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne:

di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES (Zona unica per il Mezzogiorno), o esercenti professioni o attività lavorative nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno al 25% tra uomini e donne, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti.

## Bonus donne (Decreto Coesione)

---

### Tipologia di contratto

Assunzione a tempo indeterminato.

Con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e rapporti di apprendistato.

## Bonus donne (Decreto Coesione)

---

### Validità temporale

Periodo di validità dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2026.

Periodo autorizzato dal 31 gennaio 2025 per assunzioni effettuate dal 16 maggio 2025 al 31 dicembre 2025 da parte di datori di lavoro privati che assumono donne prive di impiego da almeno sei mesi in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Si aspetta autorizzazione per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

## Bonus donne (Decreto Coesione)

---

### Condizioni di accesso

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale nettocalcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'agevolazione è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Per continuare a fruire dell'esonero in argomento il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento mentre l'eventuale ripristino nei mesi successivi, consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell'incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di "impresa unica" e deve pertanto essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, secondo le modalità individuate in apposito Decreto.

## Bonus donne (Decreto Coesione)

---

### Agevolazione e durata

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.

Per le donne occupate in settori caratterizzati da una disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna l'esonero è pari a 12 mesi dalla data di assunzione.

## Bonus donne (Decreto Coesione)

---

### Modalità di richiesta

Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 23- Donne". Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto attuativo, le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell'impresa; b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza; c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro; d) retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Con specifico riferimento all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di "donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno", può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Si aspetta conferma da parte di Inps in merito alle assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

## Bonus donne (Decreto Coesione)

---

### Cumulabilità

L'esoneroneon e' cumulabilecon altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esoneroe' compatibilesenza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (super deduzione dei costi per nuove assunzioni).



## Bonus donne (Decreto Coesione)

---

### Riferimento normativo

[Art. 23 DL n. 60/2024](#)  
[Circolare Inps n. 91 del 12-05-2025](#)